



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
SCUOLA MATERNA " S. GAETANO "

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE - SEDE- DURATA

Art.1 - E' costituita l'Associazione denominata SCUOLA MATERNA " S. GAETANO " che aderisce alla F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne Autonome - Roma.

Art.2 - La sede sociale dell'Associazione è in Motta di Costabissara - Via Alcide De Gasperi n. 4 - tel. 0444-557354 , CAP: 36030; cod fiscale 80010190249.

Art.3 - L'Associazione, che non ha finalità di lucro, è retta dal presente statuto, il quale, per quanto in esso non previsto, è regolamentato dagli articoli 36 - 37 e 38 del C.C.

Art.4 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma dell'art. 35 del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SCOPI

Art.5 - Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

a) Istituire la Scuola Materna, che per lo svolgimento della sua azione educativa assume un indirizzo ispirato ad una concezione cristiana della vita; tale indirizzo è per sua natura immodificabile.

Gestire la scuola materna al fine di garantire ai bambini di età prescolare, che essa accoglie, adeguata assistenza, promuovendo un'educazione cristiana della vita, in stretta collaborazione con la famiglia, cui spetta il diritto primario della educazione dei figli, nel rispetto degli orientamenti pedagogico-didattici del D.P.R. N. A 2596 del 3 giugno 1991.

c) Promuovere tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla crescita e alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia, nonché curare la collaborazione e lo scambio di esperienze con organismi associativi aventi scopi analoghi.

In attuazione di quanto previsto al paragrafo b), l'accoglimento dei bambini handicappati non è soggetto ad alcuna preclusione, sarà però regolato da un'eventuale convenzione tra l'Associazione e la Pubblica Amministrazione interessata, per l'assegnazione di equo contributo, onde poter dotare la Scuola Materna di adeguata ed idonea attrezzatura igienico-didattica e poter assumere specifico personale, sufficiente per garantire l'assistenza richiesta.

Art.6 - L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi fissati dall'Art.5, potrà disporre gratuitamente di un immobile e della relativa area di terreno messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Costabissara attraverso un comodato regolamentato da un'apposita convenzione.

Le modalità per l'uso saranno concordate dall'Ente proprietario con l'Associazione in base:

- a precise garanzie sul rispetto e l'adempimento delle norme statutarie;
- alle norme del Codice Civile che disciplinano il rapporto di comodato (articoli 1803 - 1812).

L'onere finanziario per le eventuali modifiche alle strutture richieste dallo sviluppo dell'attività assistenziale-educativa dovrà essere valutato, ai fini della sua attribuzione, attraverso specifici accordi fra le parti.

Art.7 - L'Associazione per il conseguimento delle sue finalità potrà acquistare beni immobili, stipulare contratti e convenzioni, previa per queste ultime il parere della Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.), con Enti Pubblici, Statali, Parastatali e Regionali, nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa che risulti rispondente alle sue stesse finalità.

Art.8 - L'Associazione, attraverso il Comitato di Gestione, predisporrà gli strumenti che riterrà convenienti alla realizzazione del suo programma assistenziale-educativo (mensa, trasporto, orari, iscrizioni, attrezzatura didattico-sanitaria ecc.).

L'uso di tali strumenti sarà fissato da un regolamento, le cui norme dovranno essere osservate da tutti gli utenti per l'ordinato funzionamento della Scuola Materna.

TITOLO TERZO

SOCI



Art.9 - L'Associazione è composta da Soci Fondatori, da Soci Aggregati e da Soci Onorari.

a) sono Soci Fondatori:

i firmatari dello Statuto all'atto della costituzione dell'Associazione e quelli successivamente cooptati. I Soci Fondatori dovranno essere non meno di sette e sempre in numero dispari. Qualora si determini una vacanza tra i Soci Fondatori, i rimanenti provvedono al completamento mediante cooptazione nel corso della prima riunione. Il Socio cooptato acquista la qualifica di Socio Fondatore a tutti gli effetti. La condizione di Socio Fondatore è permanente.

b) sono Soci aggregati:

tutti i genitori o tutori dei bambini iscritti e frequentanti la scuola materna.

c) sono Soci Onorari:

le persone riconosciute dal Comitato di Gestione che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della Scuola Materna.

L'adesione all'Associazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme statutarie al fine di cooperare con lealtà al conseguimento delle finalità da queste enunciate.

La qualifica di Socio è personale e non può essere trasferita ad altri, neanche in caso di morte.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO

Art.10 - Il Patrimonio è costituito:

- dalle quote associative dei Soci e contributi vari.
- da beni mobili o immobili che venissero intestati all'Associazione per donazione, liberalità e lasciti testamentari;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da contributi di Enti pubblici, Statali, Parastatali, Regionali e da erogazioni di Enti privati;
- da proventi di iniziative proprie dell'Associazione.

a) Le quote associative annue saranno stabilite, di anno in anno, dal Comitato di Gestione.

b) Le quote dei Soci Aggregati varieranno in funzione delle necessità di copertura delle spese sociali fino al pareggio di bilancio.

c) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11 - La chiusura dell'esercizio finanziario è determinata dal Regolamento. In mancanza di regolamento l'esercizio coincide con l'anno solare.

TITOLO QUINTO

ORGANI

Art.12 - Sono organi dell'Associazione:

1. I Soci Fondatori
2. L'Assemblea dei Soci
3. Il Comitato di Gestione
4. Il Presidente del Comitato di Gestione
5. Il Segretario Esecutivo
6. Il Collegio Sindacale

Art.13 - L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro dell'Associazione aggiornato annualmente.


Il diritto di voto in Assemblea è riservato esclusivamente ai Soci Aggregati in regola con il versamento delle quote associative.

Art.14 - Il Comitato di Gestione è composto da cinque membri eletti liberamente dall'Assemblea. Fra di essi deve essere eletto un rappresentante per ogni sezione attiva. Qualora le sezioni fossero più di cinque aumenterà il numero dei membri da eleggere fino al numero dispari superiore.

Del Comitato di Gestione faranno parte con voto consultivo:

- a) il Parroco Pro-Tempore.





- b) la Direttrice della Scuola Materna.
- c) una persona delegata dai Soci Fondatori.
- d) un membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
- e) un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, se nominato.

I membri del Comitato verranno eletti annualmente e potranno essere rieletti.

Essi decadranno dalla carica con la perdita della qualità di Soci e saranno sostituiti dai non eletti in ordine alle preferenze ricevute in sede di votazione.

In caso di parità di preferenze verrà eletto il maggiore di età.

Art.15 - Il Segretario Esecutivo:

è eletto dal Comitato di Gestione anche al di fuori dei suoi componenti. Egli resterà in carica per il periodo stabilito dalla nomina.

TITOLO SESTO

COMPITI DEGLI ORGANI

Art. 16 - Soci Fondatori:

tutte le controversie sociali tra i Soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Soci Fondatori; essi giudicheranno a maggioranza, con imparzialità e senza formalità di procedura.

Art.17 - L'Assemblea dei Soci:

- elegge i membri del Comitato di Gestione;
- discute sul bilancio preventivo presentato dal Comitato di Gestione, facendo osservazioni e dando suggerimenti nel rispetto delle finalità dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo presentato dal Comitato di Gestione;
- esprime il parere sui programmi delle attività educative, sugli indirizzi didattici e sui contenuti degli stessi;
- elegge il Collegio Sindacale;

- fa proposte e dà parere sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- approva le modifiche statutarie e i regolamenti proposti dal Comitato di Gestione, fatta esclusione degli articoli 5, 6 e 35;
- delibera infine su tutti gli argomenti proposti in Assemblea.

Art.18 - I Soci vengono convocati in Assemblea dal Presidente del Comitato di Gestione almeno due volte all'anno:

- all'inizio dell'anno scolastico, entro il mese di ottobre, per l'elezione dei membri del Comitato di Gestione;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione, fra l'altro, del bilancio consuntivo.

La convocazione viene fatta mediante semplice comunicazione scritta a ciascun Socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno, e anche mediante l'affissione della convocazione all'albo della Scuola durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei Soci; in questo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta e portata a conoscenza dei Soci con le formalità suddette.

Art.19 - L'Assemblea può deliberare con la presenza in proprio o per delega di almeno il 50 % di Soci in prima convocazione, di qualsiasi numero di Soci in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta, valida soltanto per l'Assemblea cui si riferisce.

Ogni Socio può avere una sola delega.

Art.20 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione, in sua mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.



Art.21 - Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di partecipare all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali di delibera delle Assemblee e la copia del Bilancio, quando approvato, resteranno affissi all'albo della scuola per i quindici giorni successivi alla data della delibera.

Art.22 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci alla data di convocazione.

Hanno diritto di voto soltanto i Soci Aggregati.

I Soci Fondatori e i Soci Onorari potranno intervenire senza diritto di voto.

Art.23 - Il Comitato di Gestione:

- elegge il Presidente tra i suoi membri;
- elegge il Vice-Presidente e ne determina le competenze;
- nomina il Segretario Esecutivo e ne specifica le competenze;
- realizza le iniziative dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Scolastico;
- delibera tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, contabile e finanziario;
- delibera la misura della quota associativa e le modalità del suo versamento da parte delle famiglie, da sottoporre a parere dell'Assemblea;
- predispone il Regolamento interno della Scuola Materna, in ordine allo svolgimento delle varie attività didattico- ricreative e assistenziali di cui all'art.8, previa presentazione all'Assemblea per la raccolta delle osservazioni e dei suggerimenti;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- delibera la nomina del personale;
- predispone il bilancio preventivo e propone all'Assemblea il bilancio consuntivo.

Art.24 - Il Comitato di Gestione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno da due terzi dei suoi membri.



Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato di Gestione ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non è ammessa delega.

La convocazione del Comitato di Gestione deve essere comunicata, con semplice lettera e con pubblicazione all'albo della Scuola, con gli argomenti all'ordine del giorno. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente.

Art.25 - Il Presidente del Comitato di Gestione

- rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- presiede l'Assemblea dei Soci e il Comitato di Gestione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Gestione;
- nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato di Gestione, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione;
- provvede agli atti amministrativi;
- in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente.

Art.26 - Il Vice-Presidente:

- adempie ai mandati che il Comitato di Gestione ritenga opportuno attribuirgli;
- sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.


Art.27 - Il Segretario Esecutivo:

ha il compito di intervenire in ogni momento per le necessità pratiche di gestione dell'attività della Scuola Materna.

Art.28 - Il Collegio Sindacale:

i Sindaci, in numero di due, sono nominati dall'Assemblea fra gli associati. Essi restano in carica per un anno e sono rieleggibili. Ad essi compete il controllo contabile e la verifica dell'esistenza delle attività riportate nel bilancio della Associazione. Potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.





Art.29 - Le cariche sociali sono gratuite.

Oltre a quanto è stabilito dall'art. 9 lett.a) per i Soci Fondatori, i Soci Aggregati, lett. b), eletti dall'Assemblea, saranno sostituiti, nel caso che per qualsiasi motivo vengano a cessare di far parte del Comitato di Gestione, dai primi non eletti fino alla scadenza del Comitato di Gestione.

TITOLO SETTIMO

RECESSO - ESCLUSIONE

Art.30 - I componenti del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Art.31 - Ogni Socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

Il Socio che non rispetta gli impegni associativi può essere dichiarato escluso dall'Associazione o con delibera dell'Assemblea dei Soci o, in caso urgente, dal Comitato di Gestione che richiederà la ratifica dell'operato alla prima Assemblea.

I Soci esclusi o dimissionari non hanno alcun diritto a ricevere, a qualsiasi titolo, quanto versato all'Associazione.

I Soci Aggregati perdono la loro qualifica di Soci quando i figli non sono più iscritti e frequentanti la Scuola Materna.

TITOLO OTTAVO

ORGANISMI COLLEGIALI DI PARTECIPAZIONE

Art.32 - Per favorire la partecipazione comunitaria al conseguimento dei fini propri della Scuola Materna di cui all'art.5 del presente Statuto, possono essere costituiti organismi collegiali di partecipazione secondo criteri stabiliti dal regolamento.

TITOLO NONO

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art.33 - Il presente Statuto modifica e sostituisce il precedente e le modifiche hanno efficacia dal momento dell'approvazione.

Art. 34 - Le modifiche allo Statuto Sociale sono deliberate dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

Il nuovo testo da adottare può essere proposto:

- dai Soci Fondatori
- dal Comitato di Gestione
- da tanti Soci Aggregati che rappresentino almeno due terzi di quelli iscritti nel libro dei Soci.

L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO DECIMO

SCIoglimento

Art.35 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, su proposta:

- dei Soci Fondatori in carica
- del Comitato di Gestione
- di tanti associati che rappresentino almeno la metà di essi.

Eventuali attività esistenti al momento dello scioglimento saranno devolute ad Enti di analoga natura o a fini assistenziali, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti.

Motta, 16 giugno 1998



Motta di Costabissara 16/06/98



VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
SCUOLA MATERNA "S. GAETANO"

Il giorno 16.6.1998 alle ore 21,20 presso la sede sociale si è riunita, in seguito a convocazione l'Assemblea dell'Associazione dei genitori della scuola materna S.Gaetano.

Presiede la riunione, come da Statuto, la Sig.ra Molinari Donatella, e funge da Segretario il Sig. Marchetti Giovanni Paolo.

Il Presidente constata che sono presenti in proprio n.39 associati + 3 soci fondatori (sig.ra Capitello Rosanna, sig.ra Gallo Angela e sig.ra Varini Eleonora) e per delega n.38 associati, come risulta dal foglio presenze sottoscritto dagli intervenuti e dai documenti di delega depositati presso la sede.

Essendo quindi presenti in proprio e per delega i tre quarti degli Associati iscritti, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul proposto ordine del giorno:

- adeguamento dello Statuto alle norme previste dall'art.111 del T.U.I.R.;
- varie ed eventuali.

Il Presidente informa i presenti sulle necessità di adeguare lo Statuto alle norme previste dall'art.111 del T.U.I.R., elencate nel comma 4 - quinquies, al fine di dare all'Associazione la certezza del rispetto dei principi previsti al comma 1 dello stesso articolo.

Va inoltre precisato che con l'entrata in vigore del D.L. 460/97 (riorganizzazione degli Enti non commerciali, delle Associazioni e delle ONLUS), risulta necessario apportare alcune modifiche allo Statuto per ovviare ad alcuni adempimenti di carattere fiscale, che renderebbero oltremodo difficoltosa la gestione della Scuola.

L'Associazione infatti non può configurarsi in alcun modo come attività commerciale, pertanto tutti i servizi della Scuola devono essere rivolti indistintamente a tutti i soci.

In particolare è necessario che trapeli in maniera chiara anche dalle norme statutarie che la Scuola:

- 1) garantisce la massima trasparenza e democraticità nella elezione degli Organi amministrativi e della vita sociale dell'Associazione;
- 2) l'Associazione non deve essere a scopo di lucro, conseguentemente il bilancio non può presentare utili;
- 3) eventuali disavanzi di bilancio dovranno essere ripianati in solido dai soci.

Le suddette norme sono riportate nella nuova stesura dello Statuto, che deve venire approvato dall'Assemblea.

Il Presidente invita i presenti a discutere e deliberare sul testo dello Statuto, che si accinge a leggere.

Nella lettura il Presidente sottolinea, punto per punto, le diversità del nuovo Statuto con quello precedente, in modo che siano chiare ed evidenti a tutti le differenze che si intendono approntare.

- Il sig. Beggio chiede la parola per sapere se, con il nuovo Statuto, il Collegio Sindacale che sopperisce per funzioni al Collegio dei Revisori dei conti del vecchio Statuto, rientra tra gli Organi amministrativi obbligatori dell'Associazione.

Il Presidente, nell'affermare l'opportunità di mantenere tale organo di controllo, propone di inserire tale Collegio tra le cariche sociali dell'Associazione.


La discussione prosegue con vari interventi dei convenuti. Per non appesantire la stesura di detto verbale, si conviene di riportare per iscritto solamente gli interventi con esplicita richiesta di verbalizzazione, rimandando ai contenuti dello Statuto le eventuali modifiche suggerite ed approvate dall'Assemblea.

Dopo la lettura e la discussione dei presenti, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare tutte le clausole proposte e di adottare lo Statuto di seguito Esposto a modifica di quello redatto in sede di costituzione dai Soci Fondatori.

IL SEGRETARIO
Marchetti Giovanni Paolo



IL PRESIDENTE
Molinari Donatella



Publicato all'albo pretorio
dal 19.06.98 al 29.06.98
mediantemissione avvenuta
il 19.06.98

Registrato a Vicenza il 19 LUG. 1998
al N° 7119 Atti Privati Serie 8^
Esatto lire: 257.000 # (duecentocinquanta mila)

IL CAPO UFFICIO
DIRETTORE TRIBUTARIO
(Giacchino DE MARCO)



Handwritten signature